

COMUNE DI MORAZZONE

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

REGOLAMENTO

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 12.04.2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Natura del servizio
- Art. 2. Fonti normative
- Art. 3. Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 4. Determinazione degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. 5. Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 6. Commissione Consultiva
- Art. 7. Procedura preliminare per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 8. Contenuti del bando di concorso
- Art. 9. Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione comunale
- Art. 10. Titoli di preferenza per l'assegnazione della autorizzazione di autonoleggio con autovettura
- Art. 11. Fissazione dei criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni.
- Art. 12. Documenti da presentare
- Art. 13. Disposizioni antimafia
- Art. 14. Comunicazioni rilascio autorizzazioni
- Art. 15. Caratteristiche degli autoveicoli
- Art. 16. Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare dell'autorizzazione
- Art. 17. Inizio del servizio
- Art. 18. Durata e validità dell'autorizzazione
- Art. 19. Trasferibilità dell'autorizzazione

TITOLO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 20. Sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 21. Collaborazione alla guida
- Art. 22. Responsabilità del titolare dell'autorizzazione
- Art. 23. Operatività del servizio - acquisizione della corsa
- Art. 24. Interruzione al trasporto e diritto al pagamento
- Art. 25. Trasporto handicappati
- Art. 26. Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 27. Comportamento degli utenti
- Art. 28. Manutenzioni dei veicoli
- Art. 29. Contrassegni e documenti per la circolazione
- Art. 30. Tariffe
- Art. 31. Contachilometri
- Art. 32. Locazione temporanea ed eccezionale di vettura impiegata in servizio di noleggio con conducente
- Art. 33. Reclami

TITOLO IV - DECADENZA- REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 34. Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 35. Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 36. Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca della autorizzazione

TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 37. Addetti alla vigilanza

Art. 38. Sanzioni

Art. 39. Irrogazione delle sanzioni

Art. 40. Entrata in vigore del regolamento e cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del comune

Art. 41. Modifiche al presente regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

NATURA DEL SERVIZIO

1) Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente con autovettura si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autovetture, munite di carta di circolazione ed immatricolate in conformità dell'art. 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992, n. 285.

2) I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio Comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

- Art. 2 -

FONTI NORMATIVE

1) Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- * dalle norme del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e dal relativo Regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
- * dalla legge n.21 del 15 Gennaio 1992;
- * dagli artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.6.1931 nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6.5.1940;
- * dai Regolamenti CEE n. 543 del 25.3.1969 e n. 1463 del 20.7.1970;
- * dall'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- * dalle leggi Regionali n. 9 del 31 Gennaio 1987 e n. 20 del 15 Aprile 1995.

- Art. 3 -

COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO

1) Ai fini dell'applicazione del Presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Municipale; la competenza per le relative pratiche è dell'Ufficio Commercio.

2) Gli appartenenti alla Polizia Giudiziaria possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo ove si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

3) Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi Regionali e Statali preposti al settore.

- Art. 4 -

DETERMINAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

1) Il numero di autorizzazioni di noleggio da rimessa con conducente con autovettura assegnabili è determinato, ai sensi dell'art.7 comma 2 della L.R. 15.04.1995 n.20, dalla Giunta Regionale Lombarda ed è individuato per il Comune, ai sensi dell'art.7 comma 4 della suddetta legge, dalla Provincia di Varese.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. - 5 -

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune; ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura .

2) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

3) Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, nel territorio del Comune di Morazzone , presso cui i veicoli sostano a disposizione dell'utenza.

4) Ai sensi di quanto disposto dalla L.15.01.1992 n.21, art.7 comma 1 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art.5 della L.08.08.1985 n.443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.

5) Nei casi di cui al comma 4 punto b) e c) , è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio; è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6) In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato; in caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7 comma 3 della L.15.01.92 n.21.

7) L'assegnazione ed il rilascio dell'autorizzazione è demandata al Dirigente nel limite massimo stabilito dal Consiglio Comunale, come previsto dal precedente art.4, con le modalità di cui al successivo art.11.

8) Nella autorizzazione comunale, oltre al numero, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

9) In sede di assegnazione di autorizzazioni di nuova istituzione, la medesima persona fisica o giuridica può essere assegnataria di una sola autorizzazione; il vincolo di una sola autorizzazione per persona fisica o giuridica opera anche per i casi in cui a seguito di rinuncia revoca o decadenza si debba procedere alla riassegnazione di licenze già intestate a precedenti titolari.

- Art. 6 -

COMMISSIONE CONSULTIVA

1) La Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di una apposita Commissione Tecnico - Consultiva presieduta dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo delegato e composta dagli altri seguenti membri:

a) due Consiglieri Comunali designati dal Sindaco;

b) il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;

c) un rappresentante delle Associazioni di categoria o loro delegati dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

2) Funge da segretario della Commissione un dipendente dell'Ufficio Commercio.

3) La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4) Le riunioni sono valide se interviene la metà dei componenti oltre al Presidente.

5) La Commissione svolge in via meramente consultiva un ruolo propositivo e d'impulso degli organi deliberativi del Comune, decide a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

6) La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

7) Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Dirigente motiva l'assenza del parere preventivo della Commissione stessa deliberando autonomamente sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

8) Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente titolo, la Commissione sarà preventivamente sentita ed esprime parere non vincolante.

- Art. 7 -

PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Ogni qualvolta si renda necessario assegnare una autorizzazione o per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca, o per decadenza del precedente titolare, il Dirigente ne dà avviso con apposito bando di concorso.

2) Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Foglio Annunzi Legali.

3) L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

- Art. 8 -

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

- Art. 9 -

REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1) L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada e che rispondano ai requisiti di idoneità morale e professionale.

2) Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

3) Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale, si dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana od equiparata;
- b) residenza, se trattasi di persona fisica, o sede della ditta, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di questo Comune;**
- c) non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- d) iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio;
- e) disponibilità di una rimessa nel territorio Comunale presso la quale sostano o sono a

disposizione degli utenti;

f) per le società, dichiarazione di avere specifico personale in organico per la peculiare gestione dei servizi, con l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio ogni successiva variazione

4) Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti a) e c) precedenti si intendono riferiti al legale rappresentante.

5) Nel caso di persone fisiche, nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

a) impegno a non esplicitare, pena la revoca dell' autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;

b) di non essere affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

6) Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta della Amministrazione Comunale.

- Art. 10 -

TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO CON AUTOVETTURA

1) Al fine del rilascio della autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, costituiscono titoli valutabili secondo i criteri di massima da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento nell'ordine di importanza:

a) la specifica professionalità;

b) servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi), per un periodo complessivo di almeno sei mesi;

c) i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;

d) l'aver stipulato in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;

e) l'esercizio di servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro Comune.

2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'assegnazione della autorizzazione viene fatta tenendo conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese e della data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

- Art. 11 -

FISSAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1) La Giunta Comunale fissa le modalità per la redazione del bando di concorso e determina i criteri di valutazione delle domande.

- Art. 12 -

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1) Il richiedente una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, deve presentare - entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli articoli n. 9 e n. 10.

2) L'assegnatario dovrà altresì esibire i seguenti documenti:

a) licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773 o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;

b) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi di legge;

c) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

- Art. 13 -

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1) Il rilascio della autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia, o certificazione equivalente, che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni.

- Art. 14 -

COMUNICAZIONI RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1) L'Ufficio Commercio provvederà a comunicare alla Provincia l'eventuale rilascio di nuove autorizzazioni.

- Art. 15 -

ARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

1) Il servizio è esercitato con autoveicoli aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale tenuto conto di quanto disposto dagli artt.85 D.Lgs. n. 285/92 e 244 D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 16 -

**UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE E RESIDENZA DEL TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1) I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio l'ubicazione dell'autorimessa, nonché quella della residenza.

2) Ogni cambiamento di autorimessa, che potrà avvenire solo all'interno del territorio del Comune di Morazzone, deve essere preventivamente comunicato all'ufficio di cui sopra, mentre l'eventuale cambio di residenza deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

- Art. 17 -

INIZIO DEL SERVIZIO

1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri mesi tre da concedersi dal Dirigente per comprovate esigenze.

2) La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

a) alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio noleggio di rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing, mediante esibizione della carta di circolazione;

b) alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

3) Entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere esibita all'Ufficio Polizia Municipale la carta di circolazione del veicolo con l'avvenuto aggiornamento circa il suo utilizzo per il noleggio da rimessa con conducente.

4) Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Dirigente; lo stesso può disporre eccezionalmente revisioni del veicolo.

5) Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà provvedere alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

6) Ove, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima, sarà provveduto al ritiro della autorizzazione comunale.

7) All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore; le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.6.

- Art. 18 -

DURATA E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente dal Dirigente.

2) La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del permanere del possesso dei requisiti di cui agli art. 9-10-12-13 ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata: dalla autorizzazione, dall'originale della carta di circolazione dell'autovettura e del certificato di assicurazione in corso di validità.

- Art. 19 -

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni consecutivi;

b) aver compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

d) fusione o incorporazione di società.

2) Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio " Mortis Causa " è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 9 lettera d), ed in caso di mancato accordo degli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

3) Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

4) Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

5) Il Dirigente dispone il trasferimento d'ufficio dell'autorizzazione per atto tra vivi o " mortis causa " subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

- a) nel caso di cui al comma 1, contratto di cessione opportunamente registrato;
 - b) nel caso di cui al comma 2, dichiarazione di successione opportunamente documentata, unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
- 6)** Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.
- 7)** Nel caso di acquisizione dell'autorizzazione per atto tra vivi o “ mortis causa “, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

TITOLO III - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 20 -

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

- Art. 21 -

COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1) I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9 lettera d), nonché di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro con altro datore.

2) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio con rimessa.

- Art. 22 -

RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo dei dipendenti, ai conducenti fanno carico le responsabilità di carattere penale e civile agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

- Art. 23 -

OPERATIVITA' DEL SERVIZIO - ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1) Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2) Il servizio è offerto presso la rimessa o sede del vettore.

3) Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

4) In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

- Art. 24 -

INTERRUZIONE AL TRASPORTO E DIRITTO AL PAGAMENTO

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare in servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2) In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

3) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

4) Quando il passeggero abbandona per qualsiasi motivo ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

- Art. 25 -

TRASPORTO HANDICAPPATI

1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

- Art. 26 -

COMPORAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

- Art. 27 -

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

- Art. 28 -

MANUTENZIONE DEI VEICOLI

1) I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

2) E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno del veicolo senza la

preventiva autorizzazione del Dirigente, previa fissazione dei criteri da parte della Giunta Comunale; per l'esterno del veicolo l'autorizzazione dovrà essere richiesta con le modalità previste dal D.L.vo 285/92 e D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 29 -

CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

1) Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

2) Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione comunale, copia del presente regolamento ed il certificato di iscrizione nel " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".

- Art. 30 -

TARIFFE

1) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.

2) **Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 6 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima e una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.**

- Art. 31 -

CONTACHILOMETRI

1) Le autovetture adibite al servizio sono dotate di contachilometri generale e parziale.

2) I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

- Art. 32 -

LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VEICOLI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1) Il Dirigente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente per sostituzione di veicoli guasti o che hanno subito incidenti.

2) La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nella Provincia;

b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

- Art. 33 -

RECLAMI

1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio Comunale (Ufficio Commercio tel. 0332-462171) o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Dirigente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2) All'interno di ogni vettura , è esposto in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.

TITOLO IV - DECADENZA - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 34 -

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione Comunale d'esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare.

- Art. 35 -

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'Autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando vengano a mancare nel titolare i requisiti prescritti per l'esercizio;
 - b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 21;
 - c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
 - d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio qualora ricorra la responsabilità del titolare;
 - e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) quando consti che il conducente non sia in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
 - g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate dall'art. 13;
 - h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei;
 - i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento;
 - l) quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in altra Provincia o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
- 2) L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della autorizzazione stessa.
- 3) Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.
- 4) Il provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
- 5) Il Dirigente, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

- Art. 36 -

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE,

DECADENZA E REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

1) I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione - con avviso notificato appositamente - all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti e memorie difensive o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 37 -

ADDETTI ALLA VIGILANZA

1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art.13 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

- Art. 38 -

SANZIONI

1) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 = ad un massimo di £ 1.000.000 = per le seguenti violazioni:

a) Violazione dell'art. 29, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità degli autoveicoli;

b) Violazione dell'art. 29, comma 3, sostanziata dalla mancanza della autorizzazione certificato di iscrizione a ruolo a bordo del mezzo;

c) Violazione dell'art. 18, comma 1, per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;

d) Violazione dell'art. 20, comma 1, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;

e) Violazione degli obblighi di cui all'articolo 26, comma 1 punti d) g) h) i) e comma 2 punti da a) ad f);

f) Mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista dall'art. 31 comma 2;

g) Mancata esposizione all'interno dell'autovettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui indirizzare i reclami, come previsto dall'art. 33 comma 2;

2) Per le violazioni di cui sopra è ammesso il pagamento nelle mani dell'Agente accertatore di una somma pari al minimo previsto dal comma precedente.

3) Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

4) La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della L.R. 15.4.1995, n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da 1 a 90 giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art.4, 4° Comma, della L n.21 del 15 Gennaio 1992 (art. 6 del presente regolamento).

5) L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi dell'art. 4, 4° comma della sopracitata Legge n. 21/92, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente; la decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente.

6) Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

- Art. 39 -

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1) Le sanzioni di cui al titolo V° sono irrogate secondo quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 40 -

**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DI
PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI DEL COMUNE**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
- 2) L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni emanate dal Comune e in contrasto con il presente Regolamento.

- Art. 41 -

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi del precitato art. 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.